

N. 3561

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI PIETRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1998

—————

Norme sulla durata dell’incarico dei componenti l’Autorità
garante della concorrenza del mercato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'autorità garante della Concorrenza e del Mercato (*Antitrust*), istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, svolge la sua attività in maniera autonoma rispetto al potere esecutivo. I membri dell'autorità sono nominati congiuntamente dai Presidenti di Camera e Senato e non possono essere confermati nella carica, alla scadenza dei sette anni. Il Presidente viene scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto alte cariche istituzionali; i quattro componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari e personalità di alta e riconosciuta professionalità provenienti da settori economici.

L'*Antitrust* ha i compiti di vigilare sulle intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione che comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da ridurre in maniera sostanziale e duratura il gioco della concorrenza; ma anche il compito di applicare le norme contenute nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole, sia per la capacità di indurre in errore i consumatori, che per le distorsioni della concorrenza che indirettamente è in grado di produrre.

L'*Antitrust* negli otto anni di attività ha svolto numerose indagini conoscitive, ha effettuato molteplici segnalazioni al Parlamento, ha valutato e sanzionato intese restrittive della concorrenza, ha accertato ab-

bondanti violazioni in materia di abuso di posizione dominante e di pubblicità ingannevole.

Anche nel settore delle telecomunicazioni, l'Autorità ha svolto indagini e segnalazioni surrogando i compiti successivamente assorbiti (in parte) dall'*Authority* per le telecomunicazioni, tra i quali spiccano: riforma e concorrenza delle telecomunicazioni; applicazione delle direttive europee in materia; gestore unico della telefonia eccetera.

Onorevoli colleghi, in nessun Paese ad economia di mercato sembra consentito, ai membri decaduti dell'*Antitrust*, di ricoprire incarichi dirigenziali in società ed imprese sottoposte o meno ad indagini precedenti: Questa norma è inserita dai legislatori degli altri Paesi per evitare anche il lontano sospetto di un conflitto di interessi tra le imprese operanti sul mercato, ed i membri dell'*Antitrust*. Ma ciò che non è consentito altrove è ammesso in Italia. Qualche settimana dopo la scadenza del settennato all'*Antitrust* infatti, un suo autorevole membro ha assunto altri incarichi dirigenziali in una grande azienda.

Onorevoli colleghi, non voglio mettere in alcun dubbio la correttezza e l'indipendenza di quel commissario rispetto alle decisioni assunte su quell'azienda operante nel settore delle telecomunicazioni. Voglio evitare però le umane tentazioni, per il futuro: per questo vi chiedo di approvare questa semplicissima proposta di legge, due sole righe ad integrazione di una grave dimenticanza risalente al 1990.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono aggiunte le parole: «durante il loro incarico ed almeno per il triennio successivo alla scadenza del loro mandato».

